



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 21 del 11.11.2008

Oggetto: **Approvazione Regolamento Istitutivo del Consiglio comunale dei Giovani.**

L'anno duemilaotto, il giorno undici del mese di novembre alle ore 9.45, nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PANDOZZI Antonio	X		CONTI Gianfranco	X	
CASALE Bernardino	X		CARNEVALE Ornella	X	
BARTOLOMEI Pasqualino	X		STRADONE Gianpiero	X	
DI MUGNO Giovambattista	X		GROSSI Sabrina	X	
CARNEVALE Catia	X		CICERANI Anna	X	
LOMBARDI Tonino		X			
MARSELLA Massimo	X				
ABATECOLA Claudio	X		Assegnati n. 17		
MARCUCCI Valentina	X		In carica n. 17		
D'ANELLA Domenico		X			
LEPORE Giuseppe	X		Presenti n. 15		
PANDOZZI Salvatore	X		Assenti n. 2		

Il Sindaco giustifica l'assenza del Consigliere Lombardi Tonino per motivi di lavoro e l'assenza del Consigliere D'Anella Domenico per motivi di famiglia.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Antonio Pandozzi nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Dott. Francesco MACRI'.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco introduce l'argomento all'O.d.g. dopo di che concede la parola al Consigliere Catia Carnevale che relaziona ampiamente sull'argomento.

Prende la parola il Consigliere Carnevale Ornella che chiede: "come verrà effettuata l'informazione ai giovani, si vuole sapere l'iter di informazione dei giovani, con particolare riguardo al tempo concesso agli stessi e come verranno messi al corrente della procedura. Questa domanda, perché nell'ultima iniziativa vi sono stati elementi di scarsa e non tempestiva informazione.

Pertanto per la formazione delle liste del futuro Consiglio Comunale dei Giovani si raccomanda che agli stessi sia data la massima informazione".

Il Sindaco ribatte dicendo: "che per l'ultima iniziativa (progetti partecipati) è stata scrupolosamente rispettata la legge".

Il Sindaco replica ancora che: "riguardo al Consiglio Comunale dei Giovani occorre formare una nuova classe dirigente e che tutti i giovani devono essere coinvolti".

Il Consigliere Carnevale Catia chiede: "di rettificare l'art. 3 del Regolamento proposto con l'inciso di tre anni anziché quattro com'è scritto nel testo all'approvazione".

Il Consigliere Gianfranco Conti evidenzia, che: "per il ricambio dei giovani è sufficiente che chi abbia avuto esperienze politiche si faccia, da parte consentendo così alle nuove generazioni l'accesso alle cariche elettive".

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista: "ricorda che il Consiglio comunale dei Giovani è uno strumento di partecipazione degli stessi, fa altresì presente alcune lacune del testo predisposto dalla Regione (vedi la carta di identità per i requisiti art. 12) nonché la poca chiarezza per il cosiddetto numero progressivo di lista, quindi è evidente che vi è una certa imprecisione nel testo regionale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. 7.12.2007 N. 20 concernente "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amm.va locale" con la quale si riconosce il ruolo e si favorisce l'istituzione dei Consigli dei giovani nonché quelli dei bambini e dei ragazzi;

ATTESO la meritevolezza della legislazione Regionale;

VISTO il Regolamento per l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani;

Dopo ampio dibattito sulla proposta di delibera con il seguente scrutinio:

Presenti: 15

Assenti: 2

Favorevoli: 15

Astenuti: 0

Contrari: 0

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento per l'Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani che consta di N. 20 articoli, con la rettifica dell'inciso di *tre anni* in sostituzione del termine di anni quattro all'art. 3 del Regolamento.

COMUNE DI PICO
(Provincia di Frosinone)

Sulla presente proposta di delibera di C.C. N. 21 del 11.10.2008 avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento Istitutivo del Consiglio comunale dei giovani", i sottoscritti
Responsabili del Servizio:

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Dott. Francesco MACRI')

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa in essa prevista.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Francesco MACRI')

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Ing. Virginio FALEGNAMI)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Franco CARNEVALE)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bernardino CASALE

IL PRESIDENTE
F.to Antonio PANDOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 20 NOV 2008 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 20 NOV 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI'

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco MACRI'

Pico, li 20 NOV 2008





COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

PARTE PRIMA

Articolo 1 - Finalità

Il Consiglio dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.

Il Consiglio, istituito ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2003 n. 32, promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile.

Articolo 2 - Competenze

Il Consiglio dei Giovani ha le funzioni, tra l'altro, di:

- a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;
- b) facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;
- e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- f) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione Comunale nel settore giovanile.

A tale scopo, esso ha facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale ed alla Giunta su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani. Esso può altresì presentare ordini del giorno al Consiglio Comunale su qualsiasi altro argomento di suo interesse.

Il Consiglio dei Giovani esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta, che riguardino specificamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito l'Amministrazione Comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti; presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla situazione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune.

Articolo 3 - Composizione e Funzionamento

Il Consiglio dei Giovani è composto da 11 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale, a scrutinio di lista, da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato i

venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri (arrotondato alla cifra superiore) di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.

Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata del Sindaco, dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, del Consiglio Comunale, di almeno un terzo dei membri del Consiglio, di almeno 100 elettori dello stesso

Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

Il Consiglio dei Giovani dura in carica ~~2~~ tre anni.

Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto

Articolo 4 - Presidenza

Il Consiglio dei Giovani elegga, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima.

Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 6 membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;

Handwritten signature and initials:
V.C.
de
Saccolun

- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani.

Articolo 5 - Scioglimento

Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

Articolo 6 - Cessazione della carica dei membri

I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

Articolo 7 - Adunanze

Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. In tali adunanze è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

Articolo 8 - Ammissione di funzionari e consulenti

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune per fornire illustrazioni o chiarimenti.

Articolo 9 - Deliberazioni

Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 6 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Articolo 10 - Sede e risorse organizzative

La Giunta Comunale provveda ad assegnare al Consiglio una sede per le riunioni. Essa può disporre che il Consiglio dei Giovani, oltre ad avere materiale necessario per il funzionamento, utilizzi le strutture del Comune per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici e senza arrecare disagio alcuno.

La Giunta Comunale può destinare una parte del bilancio Comunale al finanziamento di iniziative da organizzare su proposta del Consiglio dei Giovani.

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

Entro 6 mesi dall'insediamento il Consiglio dei Giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio dei Giovani al Consiglio Comunale per l'approvazione. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quant'altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

PARTE SECONDA

Elezioni

Articolo 12 - Requisiti degli elettori

Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune;
- aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- non aver superato il ventiduesimo anno di età;
- non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

Articolo 13 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12.

Articolo 14 - Indizione delle elezioni

Il Sindaco indica le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

Nello stesso atto determina la data delle consultazioni, i seggi elettorali e l'orario di apertura e chiusura del seggio.

Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

Articolo 15 - Liste elettorali

L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.

I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 40 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Le liste devono essere presentate in Comune, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni, entro le ore 12.30.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 11 e non superiore a 15.

Le liste devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 16.

Ogni candidata o candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 13, pena l'esclusione dalla lista.

Articolo 16 - Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:

- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- dal Segretario Generale o dipendente dei servizi demografici appositamente delegato;
- dal Responsabile dei Servizi Demografici.

La Commissione Elettorale:

- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 17 Scheda elettorale

La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e sigillata da un componente del seggio.

Articolo 18 Seggio elettorale

Il seggio elettorale è costituito da un Presidente e da due membri.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.

A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 19 - Operazioni di voto

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno,

Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome o il numero corrispondente al candidato.

Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 20 - Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.